

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1708

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI GIOIA

Introduzione dell'articolo 3-*bis* della legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di assunzione dei centralinisti telefonici privi della vista

Presentata il 17 ottobre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 113 del 1985, che prevede l'assunzione obbligatoria dei centralinisti telefonici privi della vista, confermata dalla legge n. 68 del 1999, pur essendo pienamente applicabile favorisce molto meno il lavoro dei non vedenti; infatti, da un lato, le nuove tecnologie riducono sempre di più l'utilizzo dei centralini telefonici e, dall'altro, l'introduzione dei *call center* non favorisce l'assunzione dei non vedenti, non tanto perché non siano in grado di operare, ma

perché la legge n. 113 del 1985 non viene applicata per questi posti di lavoro.

Si rende quindi necessario, al fine di salvaguardare una delle poche professioni che consentono ai privi della vista di lavorare normalmente, inserire nella legge n. 113 del 1985 un articolo specifico per l'assunzione di questi lavoratori nei *call center* con adeguate tutele per tale categoria.

La normativa non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — (*Assunzione nei call center*). — 1. I centralinisti telefonici privi della vista abilitati ai sensi dell'articolo 2 e iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 1, sono assunti dalle aziende private e dagli uffici o enti pubblici che gestiscono *call center* nella misura di un privo della vista abilitato ogni cinque posti operatore.

2. Ai centralinisti telefonici privi della vista assunti presso i *call center* ai sensi del comma 1 si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro pubblici o privati, con assunzione a tempo indeterminato.

3. I datori di lavoro pubblici o privati che assumono, ai sensi del presente articolo, centralinisti telefonici privi della vista come operatori di *call center* sono tenuti ad organizzare corsi di riqualificazione di durata non inferiore a tre mesi.

4. Ai centralinisti telefonici privi della vista assunti come operatori di *call center* si applicano, in ogni caso, tutte le altre disposizioni della presente legge ».

